



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

31/2013

MARZO/3/2013 (*)

6 Marzo 2013

**RISPOSTE A TUTTO CAMPO CON LA
CIRCOLARE N.1/E DEL 15/2/2013
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE
UFFICIALIZZA I PRINCIPALI
CHIARIMENTI FORNITI NEL CORSO
DEGLI INCONTRI CON LA STAMPA
SPECIALIZZATA.**

**FRA GLI ARGOMENTI DI MAGGIORE
INTERESSE LE NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E
REDDITOMETRO, IL CONTENZIOSO**

TRIBUTARIO E L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'Agenzia delle Entrate ha raccolto in un documento di prassi, la **Circolare n. 1/E del 15 febbraio**, i **chiarimenti** interpretativi relativi ai **quesiti posti** nel corso degli incontri con la stampa specializzata.

Tra questi, **in materia di accertamento e redditometro** è stato chiarito che il **ReddiTest** è esclusivamente uno **strumento di autodiagnosi e orientamento** per il contribuente e, pertanto, **l'eventuale congruità** dei dati autonomamente inseriti (luce verde del sistema), **non comporta l'automatica esclusione ai fini dei controlli** da accertamento sintetico.

Per ciò che attiene invece al **redditometro** ed ai **beni ad uso promiscuo**, quali ad esempio le autovetture, si conferma che tali beni e servizi, non esclusivamente relativi all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, **rileveranno per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa** ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile.

L'Agenzia ha chiarito altresì che **le nuove disposizioni in materia di redditometro hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti** stabilendo quindi l'impossibilità di applicazione retroattiva dello strumento.

In tema di contenzioso, il documento di prassi precisa che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), all'art. 1, comma 537, ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, gli enti e **le società incaricate per la riscossione dei tributi** sono tenuti a **sospendere immediatamente** ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi, su **presentazione di una dichiarazione da parte del debitore**, effettuata ai sensi del successivo comma 538, **attestante la**

sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile (cfr. Dentro la notizia, n. 17/2013).

Ebbene, in base al tenore letterale della norma, l'Agente della riscossione è tenuto a **sospendere l'attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo**. Ovviamente, **il contribuente** che abbia ricevuto la notifica di un accertamento esecutivo **potrà richiedere la sospensione** di cui trattasi **solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione**.

L'Agenzia sottolinea come **l'ente impositore** ha, in generale, il **potere di annullare o revocare d'ufficio gli atti illegittimi di natura tributaria** e ciò in relazione al generale **potere di autotutela** richiamato dall'art. 2 quater del decreto legge n. 564. Nell'ipotesi in cui i vizi siano tali da incidere sulla validità dell'atto impositivo **l'ufficio ha la facoltà di annullarlo totalmente** ed emetterne uno nuovo, compatibilmente con gli ordinari termini di decadenza dell'attività accertativa. Se invece i vizi non incidono sulla validità dell'atto, ad esempio si risolvono in un errore di calcolo, **l'ufficio può procedere a rettificare la pretesa impositiva attraverso un'autotutela parziale**, da comunicare al contribuente.

Orbene, in quest'ultimo caso, l'atto di **autotutela parziale** (*id.*: autotutela in diminuzione) **non si configura come un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato, bensì come una rettifica dell'originaria pretesa impositiva**; di conseguenza **i termini per la presentazione del ricorso decorrono**, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **dalla data di notifica dell'atto originario**.

Sciolti altresì i dubbi in relazione agli **avvisi di accertamento per adesione** ed ai **termini per l'impugnativa** nel caso di **omesso pagamento** della somma prevista o della prima rata.

Il mancato perfezionamento della definizione ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, **non incide sul decorso del termine di sospensione**, in quanto, non essendo previste cause di decadenza, non è correlato all'esito negativo.

Quindi, **qualora il contribuente nei 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione non esegua il versamento delle somme dovute** o della prima rata, **rimane comunque in facoltà** dello stesso **di presentare ricorso**, purché **entro il termine di 150 giorni** calcolati **dalla data di notifica dell'avviso di accertamento**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN